QUESTURA DI FOGGIA
DIVISIONE ANTICRIMINE
Prot.: 0042240 del 30/04/2024 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 30/04/2024 11:15:33

PROTOCOLLO D'INTESA

In materia di atti persecutori e violenza domestica

TRA

La Questura di Foggia nella persona del Questore, Dirigente Superiore di Pubblica Sicurezza Dr. Ferdinando Rossi

E

L'Associazione Impegno Donna di Foggia che da anni si occupa di prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, abuso e violenza di genere e sui minori e che gestisce il Centro Antiviolenza Telefono Donna, nella persona della Presidente Franca Dente.

PREMESSO

Che l'art.8 del Decreto -legge nr. 11/2009, convertito nella Legge 38/2009 e modificato, da ultimo, dalla legge 168/2023, ha introdotto nell'ordinamento l'Istituto dell'ammonimento per atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, prevedendo che:

1. *Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.*
2. *Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il Questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.*
3. *Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente*

articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

4. *Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo"*

Che l'art 3 del Decreto - legge nr. 93/2013, convertito nella legge 119/2013 e modificato ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per violenza domestica e che, da ultimo, la legge 168/2023 ha esteso l'ambito di applicazione del provvedimento prevedendo che:

1. *Nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti all'ammonimento dell'autore del fatto. Al fine del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi e non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.*
2. *[...] Il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi [...].*
3. *In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile solo ai fini dell'avvio del procedimento.*

5. *Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.*

5 bis. Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38 come modificata dal presente Decreto e dal presente articolo, ***informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio****, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o genere.*

5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ***possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti*** *di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.*

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo".

Che l'art 5 comma 2 del Decreto-legge nr.93/2013, stabilisce che "*il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19 comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito , con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, un "Piano d'adozione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* ", di seguito denominato "*Piano* "... ".

Che l'art.5 comma 2 del Decreto -legge nr.93/2013, nel precisare che il *"Piano "* persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare, ai fini del presente Protocollo, quelle richiamate nella lettera a) e g):

prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva.

Che al fine di dare attuazione al sopra citato art. 3 comma 5 bis della Legge 119/2013, nella parte in cui stabilisce che *"quando il Questore procede all'ammonimento (...) informa, senza indugio, l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*, la Questura di Foggia persegue l'obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati , idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza domestica o di genere, e che l'*Associazione Impegno Donna* ha attivato il **Servizio di Ascolto Uomini Oltre la Violenza,** che si propone come un luogo per gli uomini che agiscono con violenza fisica, psicologica, economica o sessuale

nei confronti delle proprie compagne, partners, mogli o ex, condividendo, anche in diversi ambiti territoriali, una serie di progetti integrati con altri Enti istituzionali, finalizzati ad attuare strategie di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza domestica direttamente nei confronti degli autori di tali atti, offrendo loro percorsi trattamentali integrati sulla consapevolezza del disvalore sociale del fenomeno, avvalendosi di *un'equipe* di lavoro multidisciplinare, composta da diverse tipologie di professionisti come criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori. Pertanto, attese le finalità di cui all'art. 3 co. 5 bis Decreto - legge 14/08/13, convertito in Legge 15/10/13 n. 119, *l'Associazione Impegno Donna* appare idoneo ad essere individuato tra i servizi attivi sul territorio al quale il fautore di violenza domestica o di genere può rivolgersi allo scopo di intraprendere un percorso orientato all' acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse.

Tutto ciò considerato, le parti, come sopra individuate, convengono quanto segue:

Articolo 1

La Questura di Foggia fornirà ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore i riferimenti del *Servizio CUAV U.O.V.*, secondo le modalità operative indicate nel successivo articolo 2.

La Questura di Foggia si impegna ad invitare per iscritto il soggetto ammonito, all'atto della notifica del provvedimento di ammonimento, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, a presentarsi in un giorno ed orario prestabilito presso la sede del Servizio di CUAV U.O.V., che a sua volta si impegna a comunicare preventivamente alla Questura i giorni e gli orari in cui ricevere i soggetti ammoniti.

Articolo 2

Con cadenza trimestrale, il Servizio di Ascolto si impegna a comunicare alla Questura di Foggia - Divisione Polizia Anticrimine i dati degli ammoniti che si saranno presentati, come da invito.

Le modalità di trasmissione dei predetti dati sono contenute nell'allegato tecnico al presente Protocollo.

Articolo 3

L'adesione al percorso trattamentale proposto è rimessa alla volontarietà del soggetto ammonito di sottoporsi al programma.

Articolo 4

Iniziative verranno concordate tra le parti, in modo da assicurare adeguata formazione multidisciplinare, che coinvolgano sia gli operatori dell'Associazione "Impegno donna" di Foggia che gli Ufficiali di P.S. delegati dal Questore alla notifica del provvedimento di ammonimento. La Questura di Foggia e l'associazione impegno donna convengono incontri con cadenza semestrale volti alla discussione delle criticità emergenti e alla trattazione di eventuali proposte migliorative

Articolo 5

Il Servizio di CUAV U.O.V. si dichiara disponibile ad offrire gratuitamente il servizio di cui ai precedenti articoli, favorendo l'ampia divulgazione ed informazione ai soggetti ammoniti della possibilità di rivolgersi al predetto servizio per i fini individuati dal presente Protocollo.

Il Servizio CUAV U.O.V. sarà tenuto all'applicazione degli obblighi posti a carico del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare con riferimento alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati personali trattati in base al principio di minimizzazione, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio come previste dall'art 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 tir. 196 recante il "'Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".

I dati personali devono essere trattati dal Servizio di Ascolto secondo il principio di liceità, correttezza, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio come previste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Servizio CUAV U.O.V. deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Il Servizio CUAV U.O.V. non può ricorrere ad un altro soggetto nella gestione dei dati personali senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Questura di Foggia.

Articolo 6

Il presente Protocollo ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di eventuali modifiche legislative. Le parti concordano di verificare, nei due mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne hanno determinato la sottoscrizione al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo e di eventuali modifiche da apportare. Il Protocollo avrà la denominazione di "Protocollo Zeus ".

All'attuazione del presente Protocollo la Questura di Foggia provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Foggia, 30 aprile 2024.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE IMPEGNO DONNA
Dott.ssa Franca Dente

Franca Dente

IL QUESTORE
Rossi